

Corte giustizia Comunità europee, C-13.01.2005, n. 117/03, Soc. it. Dragaggi c. Min. infrastrutture e trasp..

L'art. 4, n. 5, della direttiva del consiglio 21 maggio 1992, 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da questa previste all'art. 6, n. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, 3° comma, stessa direttiva, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla commissione delle comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo; per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale, in Riv. ambiente e lav., 2005, fasc. 5, 26, Cons. Stato, 2005, II, 176, Dir. e giur. agr. e ambiente, 2005, 224, n. DI DIO, Riv. corte conti, 2005, fasc. 1, 311